

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA REDAZIONE DI PROGETTI E ATTI DI PIANIFICAZIONE

SOMMARIO

Articolo	Rubrica
1	Oggetto del regolamento
2	Ambito oggettivo di applicazione
3	Ambito soggettivo di applicazione
4	Conferimento degli incarichi
5	Contenuto della progettazione
6	Quantificazione del fondo
7	Ripartizione del fondo
8	Termini e penalità
9	Liquidazione del fondo
10	Abilitazione all'esercizio della professione
11	Polizza assicurativa
12	Responsabilità
13	Proprietà dei progetti
14	Disciplina di casi particolari
15	Orario di lavoro e spese accessorie
16	Rinvio dinamico
17	Pubblicità del regolamento
18	Entrata in vigore del presente regolamento

Approvazione:
- delibera della Giunta Comunale n. 75 del 30/10/2008

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, e disciplina le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione, del fondo incentivante previsto dall'art. 92, comma 5, e comma 6, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. .

Articolo 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione sia ordinaria che straordinaria, di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Per atti di pianificazione si intende la redazione di:

- Piano Regolatore Generale;
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
- Piani per l'edilizia economica e popolare;
- Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- Piani di recupero di iniziativa pubblica;
- Programma pluriennale di attuazione e relative varianti degli atti sopraelencati.

Articolo 3 - Ambito soggettivo di applicazione

I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

- a) il personale dell'Area Tecnica/Servizio Tecnico che abbia redatto i progetti, il piano di sicurezza e di coordinamento e/o gli atti di pianificazione;
- b) il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e agli articoli 7 e 8 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché all'art. 6 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27;
- c) il progettista;
- d) i collaboratori tecnici ed amministrativi;
- e) il direttore dei lavori;
- f) il collaudatore.

Articolo 4 - Conferimento degli incarichi

1. Nell'ambito delle sue competenze, la Giunta Comunale individua, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'Ente.

2. Con provvedimento la Giunta Comunale affida l'incarico individuando altresì:

- a) il progettista abilitato, anche per la redazione del piano di sicurezza (D.Lgs. n. 494/96);
- b) il responsabile del procedimento, qualora sia soggetto diverso dal progettista;
- c) il direttore dei lavori;
- d) il collaudatore;
- e) il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (D.Lgs. n. 494/96).

3. Per i collaboratori tecnici ed amministrativi l'individuazione è fatta dal responsabile del procedimento al termine di ciascuna o di tutte le fasi in cui si articola il procedimento.

Articolo 5 - Contenuto della progettazione

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitiva, esecutiva.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 93 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel Capo II del Titolo III del D.P.R. 21

dicembre 1999, n. 554, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.

3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

4. Ai fini del presente regolamento e della successiva liquidazione del compenso, si individuano le seguenti tre fasi procedurali: progettazione, affidamento, esecuzione.

La progettazione ha termine con l'approvazione del progetto esecutivo; l'affidamento ha termine con la firma del contratto d'appalto o con la comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso non sia richiesta la stipulazione del contratto d'appalto, l'esecuzione ha termine con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Articolo 6 - Quantificazione del fondo

1. Il fondo incentivante di cui all'art. 92, comma 5, e comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito per una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva,

2. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione e potrà essere fatta al termine di ciascuna delle fasi in cui si articola il procedimento secondo le norme del presente regolamento.

3. I compensi erogati a seguito della ripartizione del fondo si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico dell'Ente.

4. La quota percentuale incentivante è stabilita come segue:

- Progetti relativi ad opere nuove e ristrutturazioni, percentuale del 2%;
- Progetti relativi a lavori di manutenzione (compresi interventi sia ordinari che straordinari) con importo fino a € 1.000.000,00, percentuale del 2%;
- Progetti relativi a lavori di manutenzione (compresi interventi sia ordinari che straordinari) con importo uguale o superiore a € 1.000.000,00, percentuale dell' 1,5%.

5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro.

Articolo 7 - Ripartizione del fondo

1. Il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti dell'Area Tecnica/Servizio tecnico, che abbiano partecipato alla realizzazione di un'opera o di un lavoro o alla redazione di un atto di pianificazione, secondo le seguenti percentuali:

a) responsabile unico del procedimento	50%
b) validazione del progetto esecutivo	5%
c) progettista:	
1) studio di fattibilità (qualora lo studio di fattibilità non sia previsto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di lavori pubblici, questa quota percentuale verrà sommata a quella destinata a compensare la redazione del progetto preliminare)	7%
2) progetto preliminare	3%
3) progetto definitivo	8%
4) progetto esecutivo	5%
d) coordinatore per la sicurezza in fase progettuale	2%
e) direttore dei lavori	10%
f) coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva	3%
g) collaudatore	2%
h) collaboratori tecnici e/o amministrativi	5%

2. L'individuazione dei collaboratori tecnici e/o amministrativi e la suddivisione percentuale della quota del fondo tra gli stessi sarà disposta con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica/Servizio Tecnico al termine di ogni fase o di più fasi, sentiti i collaboratori stessi.

3. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

4. Ai fini della individuazione dei soggetti di cui al comma 1, si intende:

a) *per progettista, redattore del piano di sicurezza, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva collaudatore*: il tecnico o i tecnici che, nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo, assumono la responsabilità della progettazione, della redazione del piano o dei piani per la sicurezza, della direzione dei lavori, del coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, del collaudo o della regolare esecuzione, firmando i relativi elaborati progettuali e documenti contabili.

b) *collaboratori tecnici*: coloro che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera a) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

c) *collaboratori amministrativi*: altri componenti l'Area Tecnica/Servizio Tecnico che hanno contribuito alla realizzazione di un'opera o di un lavoro o alla redazione di un atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati.

5. Nell'ipotesi di redazione di un atto di pianificazione, al redattore dello stesso spettano le percentuali di cui le lettere a), b), c), d), e), f), g) del precedente comma 1.

6. Nel caso di affidamento a tecnici esterni anche di singole fasi relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, alla direzione lavori e al collaudo, l'incentivo verrà riconosciuto esclusivamente al Responsabile Unico del Procedimento (che può peraltro avvalersi della collaborazione tecnica amministrativa di altri colleghi ai quali, nel caso, verrà riconosciuta una quota parte pari al 5% dell'importo previsto per il RUP) secondo le percentuali di seguito definite:

- 1,70% per importi fino a € 1.000.000,00;
- 1,00% per la somma eccedente il 1.000.000,00 di Euro e fino a € 3.000.000,00;
- 0,50% per la somma eccedente i 3.000.000,00 di Euro..

7. Le quote percentuali di cui al punto 6 sopra sono cumulabili fra loro e con le eventuali singole quote percentuali di cui al punto 1, relative alle fasi alle quali i vari soggetti dell'Area Tecnica/Servizio tecnico abbiano partecipato, fino alla concorrenza massima dell'importo dell'incentivo determinato come indicato al precedente art. 6 punto 4, fatti salvi i casi di incompatibilità.

Articolo 8 - Termini e penalità

1. Con il provvedimento di incarico solo nel caso della progettazione, vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto o dell'atto di pianificazione.

2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, si applica una penale riducendo il fondo dell'1% (uno per cento) per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) complessivo.

Articolo 9 - Liquidazione del fondo

1. Alla liquidazione del fondo, distintamente per ogni singola opera o lavoro, anche nel caso di solo incarico di "Responsabile Unico del Procedimento", provvede con propria determinazione il Responsabile dell'Area Tecnica/Servizio Tecnico, secondo le tre fasi indicate all'art. 5 (progettazione, affidamento, esecuzione), al termine di ogni fase. La quota del compenso spettante ai vari soggetti per ogni fase, è fissata pari a 1/3 (un terzo) del fondo.

2. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:

- a) il 10% entro un mese dall'affidamento dell'incarico;
- b) il 25% entro un mese dalla consegna degli elaborati del progetto di massima;
- c) il 25% entro un mese dall'adozione del piano da parte dell'Amministrazione;
- d) il saldo ad approvazione definitiva del piano.

3. Con l'atto di individuazione del "Responsabile Unico del Procedimento" la Giunta Comunale potrà fissare in relazione all'opera da eseguirsi, ulteriori termini e modalità ai fini della liquidazione del compenso.

4. Qualora l'Amministrazione ritenga di interrompere le funzioni di cui al precedente art. 1 conferite all'interno dell'Ente, al responsabile unico del procedimento, agli incaricati della progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, collaudo, ai collaboratori tecnici e/o amministrativi; l'incentivo a loro spettante così come determinato al precedente art. 7, viene a loro liquidato nella misura percentuale stabilita come di seguito indicato a secondo che la revoca avvenga nelle tre fasi indicate all'art. 5 (progettazione, affidamento, esecuzione):

- a) il 20% in caso di revoca nella fase di progettazione, anche se non conclusa;
- b) il 50% in caso di revoca nella fase di affidamento, anche se non conclusa;
- c) il 80% in caso di revoca nella fase di esecuzione.

Articolo 10 - Abilitazione all'esercizio della professione

I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'Ufficio Tecnico e firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione, ovvero abbiano ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Articolo 11 - Polizze assicurative

L'Amministrazione aggiudicatrice, per ogni opera o lavoro, stipula le seguenti polizze assicurative con onere interamente a proprio carico:

a - ai sensi dell'art. 90, comma 5) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e ss.mm.ii., e dell'art. 106 del regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999, N. 554, e dell'art. 8, comma 6, della L.R. 7/11/2003, n. 27, un'apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali del dipendente incaricato della progettazione. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al 10% del valore dei lavori progettati con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del citato D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., IVA esclusa.

b - ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. 7/11/2003, n. 27, un'apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni proprie del responsabile unico del procedimento dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice medesima.

c - ai sensi dell'art. 112, comma 4-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per il soggetto incaricato dell'attività di verifica, dalla data di accettazione dell'incarico, un'apposita polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel precedente punto a).

Articolo 12 - Responsabilità

I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Articolo 13 - Proprietà dei progetti

I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Articolo 14 - Disciplina dei casi particolari

1. Qualora l'amministrazione richieda l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante sarà pari all'ordinario 2% dell'importo a base di gara dello stralcio dell'opera o del lavoro.

2. Qualora l'amministrazione richieda l'elaborazione di un progetto di massima il fondo incentivante sarà pari all'importo del fondo come determinato al precedente art. 7, comma 1.
3. Qualora l'amministrazione richieda il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante sarà pari all'ordinario 2% dell'importo ottenuto dalla somma degli importi a base di gara delle singole parti del progetto esecutivo dell'opera o del lavoro.
4. In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, il relativo fondo incentivante sarà calcolato in misura pari all'1% del maggiore costo preventivato dell'opera o del lavoro.

Articolo 15 - Orario di lavoro e spese accessorie

L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 16 - Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.-

Articolo 17 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 18 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore, in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto Comunale e si applica ai nuovi progetti e ai progetti il cui iter è iniziato con decorrenza il 01.01.2006 compresi quelli le cui opere sono state ultimate.